

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4252

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAGLIARDI, SERVELLO, USVARDI, PIRASTU, PASSONI, FERIOLI, COVELLI, MONTANTI, ABATE, AMODIO, AMENDOLA GIORGIO, ARMAROLI, ARNAUD, ARIOSTO, BALDANI GUERRA, BRANDI, BRODOLINI, CATELLA, CERAVOLO, CRUCIANI, DE PASQUALE, DEGLI ESPOSTI, DE PASCALIS, DE PONTI, DI GIANNANTONIO, DIAZ LAURA, DI MAURO ADO GUIDO, DELFINO, EVANGELISTI, FOLCHI, FORLANI, GALLI, JOZZELLI, MARIANI, MARRAS, MESSINETTI, NANNUZZI, NUCCI, NICOLAZZI, PICCOLI, PIGNI, PENNACCHINI, QUINTIERI, RICCIO, SIMONACCI, SCARPA, TANTALO, VIZZINI

Presentata il 14 luglio 1967

Disciplina delle attività sportive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Associazioni sportive (definite nell'ordinamento sportivo « Società » in senso atecnico) hanno, di regola, natura giuridica di associazioni non riconosciute. La struttura organizzativa della associazione è stata prescelta, nella fase di spontanea formazione dei circoli sportivi, non solo per i vantaggi di una maggiore semplicità di forma, ma, soprattutto, per la generale persuasione della sostanziale superfluità ed esorbitanza di figure organizzative più complesse, rispetto ad una attività sorta e destinata a svilupparsi essenzialmente nell'ambito di un ordinamento, quale quello sportivo, dotato di un proprio sistema normativo capace di regolare con compitezza la vita di relazione delle associazioni nel rispetto delle esigenze di autonomia proprie di ciascuna di esse.

Convincimento rafforzato dalla constatazione che, quasi sempre, i circoli sportivi non avevano un proprio capitale o patrimonio ma vivevano dei contributi degli associati e si valevano per l'esercizio della propria attività o del suolo pubblico (ciclismo su strada e cal-

cio) o di modeste attrezzature predisposte da enti pubblici o di terreni da questi dati in concessione.

Il processo associativo primario trovò presto ulteriore sviluppo nella creazione di associazioni di secondo grado comprendenti tutti i circoli o associazioni sportive praticanti lo stesso tipo di attività: sorsero in tal modo le Federazioni sportive. A completare la costruzione dell'edificio sportivo, per quanto attiene all'attività agonistica, venne la legge istitutiva del CONI con la quale furono affidati a quest'ultimo l'indirizzo e il controllo di tutte le Federazioni, oltre all'ordinamento della loro attività, ai fini di una proficua partecipazione ai Giochi olimpici e, in genere, alle manifestazioni di carattere internazionale.

L'ordinamento sportivo mantenne però sempre fermo, sino ad oggi, il principio della propria indifferenza alla forma giuridica delle associazioni e dei circoli, limitandosi, solo, a disciplinare modalità e prescrizioni aventi rilevanza ai fini sportivi. Così il CONI, in sede di riconoscimento di società ed associa-

zioni sportive, ai sensi dell'articolo 10 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, prescindendo dall'imposizione di forme particolari.

La sempre più complessa organizzazione delle attività sportive in Italia e all'estero, lo sviluppo della pratica sportiva nel corso del XX secolo, l'interesse sempre maggiore delle popolazioni, la esigenza di fare dello sport un bene comune, fecero sì che i problemi dell'ordinamento sportivo cessassero di essere patrimonio esclusivo degli sportivi praticanti (ed ancor meno del più ristretto numero dei praticanti lo sport agonistico) per investire un mondo ben più vasto che comprende il sociologo, lo psicologo, l'educatore, l'uomo politico, la famiglia.

Così gli stati moderni, coscienti della loro funzione, hanno attribuito allo sport il valore di un fenomeno sociale di delicata importanza, ne hanno definito le norme basilari, vigilandone con precise provvidenze gli sviluppi, non solo, ma ne hanno anche esteso i benefici ad ogni categoria e ceto di cittadini, in modo che lo sport agisse come lievito di energia, di educazione, di disciplina delle masse e le predisponesse all'assolvimento dei compiti individuali e collettivi, sociali e politici a ciascuno affidati nell'ambito della comunità.

Anche dal punto di vista privatistico la situazione si è profondamente modificata: lo sviluppo degli sport popolari, la più complessa struttura degli impianti e l'organizzazione in forma di spettacolo delle manifestazioni sportive dotate di maggiori poteri di attrazione, l'utilizzazione di atleti professionisti, la necessità di una stampa sportiva tecnica sempre più diffusa, lo sviluppo dei rapporti internazionali, postulano la necessità di un intervento legislativo che regoli alcuni aspetti del fenomeno sportivo e lo fornisca di strumenti più adeguati alla mutata situazione.

Il Parlamento italiano ha dimostrato recentemente la sua sensibilità nei confronti del problema sportivo formulando, in sede di approvazione del Capo XIV della Programmazione economica per il quinquennio 1966-1970, alcune direttive di massima tendenti a facilitare in tutto il Paese e per tutti i cittadini la pratica sportiva.

Si rende però urgente passare alle pratiche realizzazioni e soprattutto appare improponibile l'apprestamento di adeguati strumenti per raggiungere al più presto e nel migliore dei modi le finalità indicate.

Nel diritto positivo l'attività giuridica delle associazioni non riconosciute, comunemente designate come associazioni civili senza fi-

nalità di lucro, non è accompagnata dall'attribuzione all'associazione di una personalità giuridica propria distinta da quella dei soci.

È vero che in determinate circostanze, e con il rispetto di particolari formalità, la nostra legislazione (articolo 11 e seguenti Codice civile) consente che le dette associazioni possano assumere personalità giuridica per un più proficuo raggiungimento dei loro fini.

Peraltro la complessità del procedimento di formazione, il sistema dei controlli, la rigidità degli statuti propri delle persone giuridiche private e delle fondazioni, sconsigliano interventi legislativi tendenti a realizzare la pura e semplice trasformazione delle attuali associazioni non riconosciute in enti morali.

Onorevoli colleghi! Il presente progetto di legge si propone di colmare la lacuna esistente nella nostra legislazione apprestando una compiuta e idonea regolamentazione adeguata alle diverse forme nelle quali l'attività sportiva viene esercitata.

Innanzitutto si è ritenuto opportuno stabilire il principio fondamentale che tutte le associazioni sportive, comprese quelle facenti capo agli enti di propaganda riconosciuti, non perseguano fini di lucro; qualunque aggregato che si proponesse tali fini è escluso dall'ambito di applicazione del progetto di legge (articolo 1).

Si è lasciato fermo il principio che le associazioni sportive possano costituirsi nella forma ritenuta preferibile: riserva di autonomia che corrisponde alle esigenze dei piccoli e piccolissimi aggregati che costituiscono il tessuto connettivo delle varie Federazioni rispetto ai quali va ritenuta pienamente adeguata la struttura organizzativa dell'associazione non riconosciuta. Il progetto dà però la possibilità alle associazioni più complesse di richiedere il riconoscimento della personalità giuridica (articolo 2) attraverso un iter molto semplice e rapido e demandando al CONI un parere sull'opportunità del conferimento della personalità giuridica stessa (articoli 2, 3, 5 e 9). Spetterà poi ai regolamenti sportivi (articolo 8) stabilire quando per una determinata attività sia più opportuno o necessario che l'associazione assuma personalità giuridica.

Per quanto attiene alla disciplina della vita delle associazioni si è ritenuto poter usufruire della legislazione già esistente per le società per azioni, per le società cooperative e per le associazioni civili, fermo rimanendo il principio fondamentale che le associazioni sportive vengono regolate dalla presente legge speciale e sono, quindi, completamente di-

stinte dai vari tipi di società regolati dal Codice civile.

Ai fini di una chiara ed inequivocabile individuazione delle associazioni sportive, è stata prevista la tenuta di appositi albi presso il CONI, presso le singole Federazioni ed Enti (articoli 10 e 11).

Infine, per tutte le associazioni sportive (con personalità giuridica o no, purché com-

prese negli appositi albi) è stato previsto tassativamente il modo di utilizzazione di eventuali utili di bilancio (articolo 12) e, nel contempo, un particolare trattamento fiscale che attenni, almeno parzialmente, gli attuali gravami tributari (articolo 13).

Per quanto sopra, onorevoli colleghi, confidiamo vorrete approvare l'unità proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le associazioni sportive senza fini di lucro aderenti, attraverso le Federazioni sportive nazionali di cui all'articolo 5, legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni, al Comitato olimpico nazionale italiano e quelle organizzate dagli Enti di propaganda riconosciuti possono costituirsi come associazioni sportive a responsabilità limitata, secondo le disposizioni seguenti.

Nelle associazioni sportive a responsabilità limitata previste dalla presente legge per le obbligazioni sociali risponde l'associazione con il suo patrimonio.

ART. 2.

Ai fini del precedente articolo 1 le Associazioni sportive devono presentare domanda al CONI. La domanda corredata dallo schema dell'atto costitutivo e dello statuto, dovrà indicare la denominazione dell'Ente, la indicazione dell'attività e delle attività sportive a cui intende dedicarsi, nonché l'indicazione della sede sociale, del patrimonio, con specifica indicazione dei mezzi finanziari destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.

ART. 3.

La costituzione dell'associazione sportiva a responsabilità limitata dovrà risultare da atto pubblico da depositarsi a norma degli articoli 2330, 2331 e 2332 del Codice civile. Il parere del CONI costituisce condizione per il riconoscimento delle Associazioni sportive a responsabilità limitata.

ART. 4.

Per le successive modifiche all'atto costitutivo e allo statuto si dovrà seguire la procedura prevista dagli articoli 2 e 3.

ART. 5.

L'associazione interessata, nel termine di giorni 30 dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 2330, terzo comma, del Codice civile, dovrà presentare al CONI certificato di iscrizione, il testo definitivo dell'atto costitutivo e statuto oltre l'elenco degli amministratori.

In caso di variazione degli amministratori l'Associazione dovrà provvedere a darne comunicazione al CONI nel termine massimo di 20 giorni.

ART. 6.

Alle associazioni sportive con personalità giuridica che nello svolgimento della loro attività agonistica intendono utilizzare atleti non dilettanti si applicano le disposizioni previste per le società per azioni dal libro V, titolo V, del Codice civile, fatta eccezione per le norme relative alle finalità di lucro e conseguenziali.

ART. 7.

Alle Associazioni sportive con personalità giuridica che utilizzano per l'attività agonistica esclusivamente atleti dilettanti, si applicano le norme previste per le società cooperative, dall'articolo 2511 e seguenti del Codice Civile, fatta eccezione per gli articoli 2513, 2521, 2542 e seguenti per le norme relative alle finalità di lucro e conseguenti.

ART. 8.

A tutte le Associazioni sportive si applica l'articolo 2523 del Codice civile ed inoltre, in quanto compatibili con le norme della presente legge, le norme emanate dal CONI e dalle sue Federazioni.

ART. 9.

In caso di irregolare funzionamento delle associazioni sportive a responsabilità limitata, il CONI, su proposta della Federazione sportiva competente, può nominare un commissario determinandone i poteri e la durata.

Il CONI, sentita la Federazione competente, ove sopravvengano circostanze atte a modificare il parere espresso ai sensi dell'articolo 2, può richiedere al tribunale, con motivato ricorso, la messa in liquidazione della società e la nomina di un liquidatore.

Attraverso il provvedimento del tribunale è dato reclamo davanti alla Corte di appello entro 30 giorni dalla comunicazione.

Le associazioni sportive a responsabilità limitata si sciolgono per le cause indicate dall'articolo 2448 del Codice civile nonché per esclusione dalla Federazione di appartenenza.

ART. 10.

Presso il CONI è istituito l'albo delle Associazioni sportive con personalità giuridica distinte in due categorie:

- a) associazioni che utilizzano esclusivamente atleti dilettanti;
- b) associazioni che utilizzano anche atleti non dilettanti.

ART. 11.

Presso le singole Federazioni è istituito lo Albo delle associazioni sportive costituite in conformità alle norme dell'articolo 36 e seguenti del Codice civile. Sulla iscrizione deliberano in prima istanza le competenti Federazioni. Contro la eventuale non ammissione alla iscrizione è ammesso appello al CONI.

ART. 12.

Gli utili di bilancio, esenti da ogni tipo di imposte e tasse, dedotti del cinquanta per cento per costituire un fondo di riserva, sono destinati alla costruzione di nuovi impianti sportivi e devoluti ad un fondo comune gestito dal CONI per lo stesso fine.

Analoga destinazione va data — in caso di scioglimento dell'Associazione — agli avanzi di gestione residuati dopo il rimborso ai soci.

ART. 13.

È concesso un ristorno del cinquanta per cento dei diritti erariali introitati a seguito di manifestazioni indette da associazioni sportive. L'importo relativo sarà versato al CONI ed utilizzato ai fini istituzionali.

Sono soggetti a imposta fissa di registro, qualunque ne sia la denominazione giuridica ad essi data dalle parti, gli atti che importino movimenti di capitale delle società sportive.

Le somme elargite dalle associazioni, da persone ed enti sono esenti da tasse ed imposte e possono essere portate in detrazione dei redditi lordi dei bilanci dei donatori. Sono del pari esenti da tasse e imposte le somme mutate senza corresponsione di interessi.

Per le cambiali eventualmente rilasciate per le operazioni di cui al comma precedente si applica la tassa di bollo nella misura fissata dello 0,10 per mille, indipendentemente

dalla scadenza e dalla durata delle operazioni medesime.

I materiali impiegati nelle costruzioni, rifacimenti, ampliamenti e trasformazioni di impianti destinati alla pratica degli sports di proprietà delle società sportive sono esenti dall'imposta di consumo di cui all'articolo 20 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175.